

TRIBUNALE DI MESSINA

UFFICIO ALBI DEI CTU E DEI PERITI

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (CTU) in materia civile (art. 16 c.p.c. ed artt. 13 e segg. disp. att. c.p.c.) ed all'Albo dei Periti in materia penale (art. 221 c.p.p. ed artt. 67 e segg. disp. att. c.p.p.)

Possono fare richiesta di iscrizione all'Albo dei CTU (in materia civile) ed all'Albo dei Periti (in materia penale) coloro che:

- a) sono iscritti nei rispettivi Ordini o Collegi professionali, o Ruoli, o Associazioni professionali;
- b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica, o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nel circondario del Tribunale di Messina.

Coloro che fanno parte di categorie non organizzate in Ordini o Collegi professionali e, quindi, sprovviste di Albo Professionale, devono essere iscritti nell'apposito **Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**.

Si precisa che

- relativamente al **requisito di cui alla superiore lettera a)**, il professionista deve essere iscritto nel rispettivo Ordine o Collegio professionale. Per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, il professionista deve essere iscritto nel Ruolo dei Periti e degli Esperti tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad una delle Associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci;

- relativamente al **requisito di cui alla superiore lettera b)**, gli obblighi di formazione professionale continua sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in Ordini o Collegi, dall'Associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante;

- relativamente al **requisito di cui alla superiore lettera d)**, la speciale competenza tecnica sussiste quando, con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione, l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo, o, alternativamente, quando ricorrono almeno due delle seguenti tre circostanze:

- 1) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi Ordini, Collegi o Associazioni professionali;
- 2) possesso di adeguato *curriculum* scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- 3) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.



Per la **categoria medico-chirurgica**, la speciale competenza tecnica sussiste quando l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni – sempre in modo effettivo e continuativo – decorrenti dal conseguimento del titolo di specializzazione.

Per la **specializzazione in medicina legale**, la speciale competenza tecnica sussiste ove ricorra almeno una delle circostanze di cui ai superiori punti 1) e 2).

N.B.: è possibile, purché l'aspirante-istante ne abbia i requisiti, iscriversi ad entrambi gli Albi (dei Consulenti Tecnici, in materia civile, e dei Periti, in materia penale) presso il medesimo Tribunale mediante presentazione di due domande distinte e separate.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente agli Albi di Tribunali diversi.

Nel quadro del processo civile telematico, i Consulenti Tecnici d'Ufficio sono inoltre tenuti ad iscriversi al Registro Generale degli Indirizzi elettronici (REGINDE) per poter procedere alla consultazione ed al deposito in via telematica di atti, istanze e relazioni scritte relativi al processo in cui avranno assunto la veste di ausiliari del giudice. Ne consegue che i professionisti non iscritti ad un Albo professionale (e quelli per i quali l'Ordine di appartenenza non abbia ancora curato la trasmissione delle informazioni necessarie per l'iscrizione al REGINDE) dovranno provvedere in proprio, con le modalità indicate sul sito del Ministero della Giustizia alla pagina "Registro Generale degli Indirizzi Elettronici".

Tutti gli iscritti, qualora non ne siano già muniti, dovranno attivare preventivamente una Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - presso la quale saranno effettuate tutte le comunicazioni relative al procedimento per l'iscrizione all'Albo - e hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della propria residenza o del proprio domicilio professionale.

Per iscriversi all'Albo dei Consulenti Tecnici (od all'Albo dei Periti) del Giudice è necessario presentare un'istanza - in **carta bollata da € 16,00** - rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario l'aspirante risiede o ha il domicilio professionale, corredata della seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dei certificati di
 - NASCITA
 - RESIDENZA NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI MESSINA
 - ISCRIZIONE all'ORDINE o COLLEGIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA, oppure, limitatamente agli aspiranti-istanti facenti parte di categorie non organizzate in ordini o collegi professionali, ISCRIZIONE al RUOLO DEI PERITI ED ESPERTI tenuto presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA;
- 2) dichiarazione di DOMICILIO PROFESSIONALE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI MESSINA (in alternativa alla DICHIARAZIONE DI RESIDENZA);
- 3) dichiarazione sostitutiva mediante la quale indicare

- CATEGORIA/E e SETTORE/I DI SPECIALIZZAZIONE per i quali chiede l'iscrizione¹
- proprie GENERALITA' e proprio INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
- FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
- TITOLI DI STUDIO conseguiti
- eventuali SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI volti ad acquisire ADEGUATE COMPETENZE NELL'AMBITO DELLA CONCILIAZIONE, nonché sul PROCESSO e sull'ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO
- proprio CURRICULUM SCIENTIFICO
- l'ORDINE, il COLLEGIO, l'ASSOCIAZIONE o la CATEGORIA del RUOLO DEI PERITI E DEGLI ESPERTI tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in cui è iscritto
- di non aver riportato CONDANNE PASSATE IN GIUDICATO (oppure, alternativamente, le CONDANNE eventualmente riportate)
- di non essere a conoscenza di PROCEDIMENTI PENALI pendenti a proprio carico (oppure, alternativamente, i PROCEDIMENTI PENALI attualmente pendenti a proprio carico di cui abbia conoscenza)
- di non aver riportato negli ultimi cinque anni SANZIONI DISCIPLINARI più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza
- di essere in regola con gli OBBLIGHI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA, con specifica indicazione dei CREDITI conseguiti, e con gli OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI
- l'ATTIVITA' PROFESSIONALE svolta, con particolare riguardo a quella degli ULTIMI 5 (cinque) ANNI
- che i TITOLI ed i DOCUMENTI attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono CONFORMI all'originale
- l'impegno a comunicare senza indugio OGNI VARIAZIONE del proprio INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, nonché OGNI ALTRA CIRCOSTANZA RILEVANTE sopravvenuta;

¹ Se ne soddisfa i requisiti, l'aspirante può indicare una o più Categorie ed uno o più Settori di Specializzazione per i quali chiede l'iscrizione e, relativamente alle Categorie degli INTERPRETI, TRADUTTORI e MEDIATORI INTERCULTURALI, deve indicare la/le LINGUA/E STRANIERA/E e gli eventuali DIALETTI LOCALI conosciuti.



- 4) dichiarazione di aver preso visione dell'Informativa sul Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (cd. *GDPR 2016/679*) e del Decreto Lgs. n. 101 del 10.08.2018 di adeguamento della normativa nazionale (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) al predetto regolamento;
- 5) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- 6) *curriculum vitae*, nonché eventuali titoli e documenti che l'aspirante intende esibire a dimostrazione della propria speciale capacità tecnica.

Finestre temporali prefissate *ex lege* per la presentazione delle domande di iscrizione all'ALBO

Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo ed il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.

Il comitato si riunisce **almeno due volte l'anno**, e **provvede entro 180 giorni** dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'ALBO (testo dell'art. 6 D.M. n. 109/2023)

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.
3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.
4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. È comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.
5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.



Sospensione e Cancellazione volontaria dall'ALBO (art.7 D.M. n. 109/2023)

Il Consulente/Perito può chiedere la sospensione dall'Albo per un periodo non superiore a 9 mesi.

E' possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell'arco di un quadriennio.

Il Consulente/Perito può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Si precisa altresì che l'iscrizione all'Albo è **subordinata** al versamento *una tantum* della tassa di € 168,00 (Euro CENTOSESANTOTTO/00) su conto corrente postale intestato a "Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara – Tasse e Concessioni Governative per la Sicilia" da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accoglimento dell'Istanza da parte del Comitato per la formazione dell'Albo dei Ctu e Periti del Tribunale. **Il mancato pagamento della suddetta tassa non consentirà la successiva iscrizione all'Albo e comporterà l'archiviazione della pratica.**

Il Presidente f.f.